

**LINEE GUIDA OPERATIVE**  
**per la presentazione**  
**della documentazione di impatto acustico**  
**da parte dei gestori delle attività produttive**  
**(D.G.Reg. 17/12/2009 n. 2870)**

## Premessa

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 07/01/2010 è stata pubblicata la D.G.Reg. 17/12/2009 n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16”, che prevede adempimenti obbligatori per i gestori di attività commerciali e terziarie, tenuti a dimostrare che la loro attività non genera inquinamento acustico;
- in data 16 febbraio 2010 i Comuni di Aquileia, Fiumicello, Gemona del Friuli, Lignano, Martignacco, Palmanova, Pordenone, Pradamano, San Daniele del Friuli e Udine hanno condiviso le problematiche in materia di inquinamento acustico generato dalle attività produttive, con l’intervento dei tecnici ARPA Udine e Palmanova;
- sono tenuti a elaborare la documentazione di impatto acustico i gestori di attività produttive solo nel caso in cui si attuino modifiche per le quali sia necessario acquisire le licenze o autorizzazioni all’esercizio (ovvero denuncia di inizio attività), ai sensi dell’art. 28, comma 4, lett. c) della L.R. 16/2007, fermo restando che eventuali modifiche apportate alle sorgenti sonore, nel corso dell’attività, dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione di impatto acustico;
- la valutazione di impatto acustico si applica anche all’artigianato di servizio, quali, ad esempio, attività di estetista e parrucchiere misto, per le quali, in fase di costruzione dell’edificio, non si richiede il progetto acustico (non previsto dalla tabella A al D.P.C.M. 1997);
- nel commercio su aree pubbliche, se viene esercitato con automarket attrezzati con generatori o comunque con attrezzature rumorose, è necessario implementare i Regolamenti per il commercio sulle aree pubbliche, prevedendo limiti, per quanto attiene la sosta sul territorio comunale, ulteriori a quelli derivanti, all’esercizio di tali forme di commercio, dal Codice della Strada o dalle aree di pregio storico-architettonico;
- alle attività di Bed & Breakfast e di affittacamere la valutazione di impatto acustico è inapplicabile essendo assimilabili a residenze (non si tratta di attività commerciali o terziarie in senso stretto);
- nei procedimenti soggetti a dichiarazione di inizio di attività, si ammette la possibilità di integrare la DIA carente all’origine della documentazione di impatto acustico, anche se, a rigore, tale documentazione è finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo (ex art. 28, comma 4 L.R. 16/07);
- i Comuni devono operare delle scelte procedurali il più possibile uniformi, per acquisire la documentazione di impatto acustico, nelle **due modalità alternative** che la D.G.Reg introduce; la D.G.R. prevede infatti due strade, quella semplificata mediante autocertificazione e, per le attività che usano impianti/macchinari rumorosi, quella ordinaria mediante intervento del tecnico competente in acustica ambientale;
- si è rilevato che per attività esistenti per le quali sia già stata acquisita la VIAC tecnica, il subentrante potrà autocertificare che l’attività viene gestita **con le stesse modalità** di cui alla documentazione di impatto acustico già agli atti del Comune; in questo caso si ritiene opportuno introdurre una **terza modalità operativa**, creando un apposito modello di dichiarazione sostitutiva, alternativo al modello A ;
- in occasione di detto incontro sono state enucleate alcune incongruenze rispetto alle modalità operative previste dal citato D.P.Reg. (per le quali si ritiene necessario richiedere gli opportuni correttivi), come segue:
  1. il modello A di autocertificazione dell’IMPATTO ACUSTICO, contiene una richiesta di nulla-osta, che è assolutamente impropria e va cassata, pertanto i Comuni possono redigere un loro modello da cui epurare questo inutile appesantimento;

2. il modello A previsto dalla D.G.Reg. 2870/09 elenca una serie di allegati tecnici che costituiscono un appesantimento burocratico per l'utente e per il Comune: è preferibile far dichiarare al gestore, implementando il modello A, le informazioni contenute negli allegati tecnici ed acquisire d'ufficio le informazioni relative alla localizzazione dell'attività. Questa scelta è resa possibile dalla stessa D.G.Reg., che assegna alle amministrazioni locali la possibilità di modificare il modello proposto.

Si ritiene indispensabile predisporre le seguenti linee guida per l'acquisizione della documentazione di impatto acustico da parte degli uffici comunali competenti al rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, come prescritto dall'art. 28, comma 4, lett. c) della L.R. 16/2007.

## Art. 1 Riferimenti normativi e ambito di applicazione

Le presenti linee guida disciplinano le modalità applicative per la presentazione delle documentazioni di impatto acustico inerenti le **attività produttive**, di cui ai seguenti provvedimenti legislativi:

- Legge 447/1995 (di seguito Legge)
- L.R. 18/06/2007 n. 16 (di seguito L.R.)
- D.G.Reg. 17/12/2009 n. 2870 “CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 16” (di seguito DGRReg.).

Secondo la definizione di attività produttiva<sup>1</sup>, le presenti linee guida trovano applicazione per le seguenti attività:

1. esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa
2. commercio su aree pubbliche
3. esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica
4. esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
5. esercizio di trattenimento e svago
6. circolo privato con somministrazione
7. sala giochi
8. struttura ricettiva e turistica
9. imprenditore agricolo (limitatamente all’attività di vendita al dettaglio, esclusa la vendita su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola ed altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità.)
10. agriturismo
11. rimessa veicoli - noleggio con/senza conducente
12. estetista, parrucchiere misto
13. tatuatore, piercer
14. ambulatorio veterinario
15. impianto di distribuzione carburanti
16. qualsiasi altra attività commerciale e terziaria fonte di inquinamento acustico.

Rimangono escluse dall’applicazione delle presenti linee-guida le attività di affittacamere e Bed and breakfast.

## Art. 2 Definizioni

Per “**recettore**” si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall’articolo 2 della Legge 447/95, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti;

Per “**inquinamento acustico**”, l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

---

<sup>1</sup> Per attività produttiva deve intendersi qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (attività industriali, artigianali, commerciali, terziarie, strutture di vendita, depositi dei mezzi di trasporto di persone e mezzi, aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi), in analogia all’applicazione del valore limite differenziale di immissione definito all’articolo 4, comma 3 del D.P.C.M. 14.11.1997

Per “**sorgenti sonore fisse**” e “sorgenti sonore mobili” si intende quanto definito dall’articolo 2 della Legge 447/1995 che si riporta integralmente:

- sono sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- sono sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese tra le sorgenti sonore fisse.

### **Art. 3 Documentazione di impatto acustico – modalità di redazione e presentazione**

La documentazione di impatto acustico deve essere acquisita per tutte le attività elencate al precedente art. 1 ogni qualvolta si attuino modifiche per le quali sia necessario acquisire licenze o autorizzazioni all’esercizio dell’attività, come previsto dall’art. 28, comma 4, lett. c) della L.R. 16/2007.

La documentazione di impatto acustico deve essere altresì acquisita in caso di modifiche apportate alle sorgenti sonore nel corso dell’attività.

La domanda di rilascio dell’autorizzazione ovvero la denuncia di inizio attività deve essere corredata da uno dei seguenti documenti ai fini dell’impatto acustico:

1. **documentazione redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale** secondo i criteri indicati nella D.G.Reg. (pag. 204 B.U.R. n.1 del 07/01/2010) <sup>2</sup>;

---

#### <sup>2</sup> **Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali**

(LR 16/2007, articolo 28, comma 4, lettere a), b), c)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali comprende le informazioni di seguito elencate:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
- b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera proposta;
- c) ubicazione, in planimetria, dei recettori presenti;
- d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l’individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/1991;
- e) codice ISTAT e categoria di appartenenza dell’attività (artigianato, industria, commercio, terziario, ecc.);
- f) dichiarazione attestante se l’attività utilizza impianti a ciclo continuo come definito dal l’art. 2 del D.M. 11/12/1996;
- g) relazione sull’attività:
  - descrizione sintetica degli impianti e delle apparecchiature (per le attività industriali ed artigianali schema a blocchi del ciclo tecnologico), con riferimento alle sorgenti ed alle lavorazioni rumorose previste (compresi impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, attività di pulizia dei locali, carico/scarico merci);
  - per le attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali la capacità ricettiva massima per l’esercizio, l’orario di apertura al pubblico, eventuale utilizzo di aree esterne e le zone di permanenza degli avventori all’interno e all’esterno dell’esercizio, etc.);
  - planimetria, in scala adeguata, con indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
  - indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell’ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all’edificio, le modalità e i tempi di esercizio;
  - dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati;
  - descrizione, anche in forma tabellare, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno, specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell’ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l’esterno;
- h) indicazione previsionale delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
- i) livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative, in ambienti abitativi e in ambiente esterno;
- j) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in prossimità ai recettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

2. dichiarazione sostitutiva (modello A) **presentata e sottoscritta dal gestore**, esclusivamente per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ed attività rumorose connesse con l'attività stessa;
3. dichiarazione sostitutiva (modello A-bis) **presentata e sottoscritta dal gestore**, esclusivamente per le attività per le quali è già stata acquisita dal Comune la documentazione di impatto acustico (nel corso di precedenti gestioni), attestante che non sono variate le modalità di conduzione dell'esercizio.

Non è dovuta alcuna documentazione qualora l'attività sia ubicata in edifici per i quali è già stata acquisita, in sede di permesso a costruire, la documentazione di impatto acustico inerente la specifica attività da avviare.

### **Art. 3 Attività istruttoria**

L'ufficio comunale competente, ricevuta la domanda o la dichiarazione di inizio attività relativa all'attività produttiva, controlla che sia corredata della documentazione di impatto acustico.

Qualora la domanda/denuncia risulti priva di suddetta documentazione, ovvero qualora tale documentazione sia incompleta dei dati sostanziali, l'ufficio – entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda/denuncia - invita il richiedente/denunciante a provvedere alla regolarizzazione.

In tal caso il richiedente/denunciante dovrà inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta di integrazione. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

In caso di mancato riscontro, nei termini, alla richiesta di integrazione documentale, l'ufficio emetterà preavviso di diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e successive modifiche, ovvero divieto di prosecuzione dell'attività iniziata a seguito di dichiarazione.

### **Art. 4 Rapporti con l'Arpa**

In caso di presentazione della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, il Comune **può inviare** la stessa all'Arpa per la richiesta di parere/eventuali prescrizioni.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del gestore, il Comune **invia** copia della stessa all'Arpa; l'Arpa potrà comunicare al Comune eventuali osservazioni, segnalando, ad esempio, l'opportunità di un rinvio alla presentazione della documentazione standard. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva, potrà richiedere al gestore – ad integrazione – la documentazione standard di impatto acustico.

#### **Riepilogo Modulistica:**

- dichiarazione sostitutiva per le piccole attività produttive, sottoscritta dal gestore (modello A);
- dichiarazione sostitutiva di non variazione delle modalità di conduzione dell'esercizio, sottoscritta dal gestore (modello A-bis).

---

k) la conformità o meno alla normativa dei livelli sonori dedotti da significative misure e/o probanti calcoli previsionali;

l) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredato dei dati immessi;

m) la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione/riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente in prossimità dei recettori;

n) dati e notizie specifiche sulle aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico può essere quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dalle presenti procedure.